

Gli affidamenti *in house providing*, tra normativa europea e diritto interno

Avv. Fabrizio Brignolo

Gli affidamenti *in house providing*, tra normativa europea e diritto interno

- L'origine giurisprudenziale dell'istituto;
- I paletti di origine giurisprudenziale;
- Il codice degli appalti del 2016;
- Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016);
- Il nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023);
- Il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D. Lgs. 201/2022);
- La diversa disciplina e il diverso onere di motivazione in relazione agli affidamenti di
 - attività amministrative dirette;
 - affidamento di prestazioni strumentali;
 - servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
 - servizi di interesse economico generale di livello locale;
- Casi pratici sull'onere di motivazione e la giurisdizione ordinaria e contabile.

Gli affidamenti *in house providing*, tra normativa europea e diritto interno

Il webinar inquadra l'istituto dell'*in house providing*, come oggi disciplinato sulla base della stratificazione di norme che hanno codificato gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria e interna.

Si affronteranno in particolare i temi dei servizi affidabili, dei presupposti per gli affidamenti e dell'onere di motivazione.

Il tutto alla luce del TU società partecipate (D. Lgs. 175/2016), del riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D. Lgs. 201/2022) e del nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023).

Una storia italiana...

- ▶ Istituto di matrice giurisprudenziale
- ▶ la sentenza della Corte di giustizia che ha dato origine all'istituto in esame è stata sollecitata dal rinvio pregiudiziale di un giudice amministrativo italiano
- ▶ metà delle sentenze successive trae origine da vicende italiane
- ▶ contratti pubblici senza gara

- ▶ **Corte di giustizia europea, Sez. V, 18/11/1999 n. C-107/98 - Affidamento del servizio di riscaldamento di edifici comunali**
- ▶ Nel procedimento C-107/98, pregiudiziale proposta dal TAR l'Emilia-Romagna nella causa **tra Teckal Srl e Comune di Viano**, e nei confronti Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia
- ▶ **La direttiva 93/36, non è applicabile ove l'ente locale eserciti sull'affidatario un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e questo realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente controllante**

Corte di giustizia europea, Sez. V, 18/11/1999 n. C-107/98

- ▶ Parla di controllo analogo
- ▶ Non fa riferimento alla necessità del capitale interamente pubblico
- ▶ Il requisito del **capitale INTERAMENTE PUBBLICO** arriva con successiva sentenza del 2005 (SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione 11 gennaio 2005 procedimento C-26/03).
- ▶ Quest'ultima sentenza, dopo avere rilevato la necessità di interpretare restrittivamente quella che era un'eccezione all'applicazione delle norme europee, affermava che la partecipazione privata al capitale avrebbe in primo luogo impedito il controllo analogo e in secondo luogo pregiudicato la concorrenza, attribuendo un indebito vantaggio all'azionista privato.

Corte di giustizia europea, 13/11/2008 n. C-437/07

- ▶ ...avendo il Comune di Mantova affidato in via diretta e senza pubblicazione di un apposito bando di gara la manutenzione e lo sviluppo di propri servizi informatici all'ASI s.p.a. ...
- ▶ ...la possibilità per i privati di partecipare al capitale della società aggiudicataria, in considerazione in particolare della forma societaria di quest'ultima, non è sufficiente, in assenza di una loro effettiva partecipazione al momento della stipula di una convenzione per concludere che la prima condizione, relativa al controllo dell'autorità pubblica, non sia soddisfatta.

Orientamento restrittivo e filo concorrenziale fino a codice dei contratti pubblici del 2023

- ▶ La giurisprudenza nazionale recepì comunque le indicazioni di quella europea, ma le declinò con un crescente rigore, esaltando il principio della concorrenza, rispetto al quale simili affidamenti erano da considerare **eccezioni, i cui requisiti andavano interpretati restrittivamente**
- ▶ Successione di interventi legislativi restrittivi (art. 23 bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; art. 4, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), intervallati da **un'abrogazione referendaria** (Dichiarata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113) e da una sentenza della Corte costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2012, n. 199).

Il codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 - Art. 192 comma 1

- ▶ Istituzione presso Anac di **un elenco delle società in house** (problema: esistono anche organismi in house in forma non societaria).
- ▶ La disposizione prevedeva, in realtà, un elenco delle amministrazioni che procedessero ad affidamenti in house, ma dalla sua formulazione era evidente che la domanda di iscrizione dovesse riguardare le singole società, per le quali l'Anac doveva verificare la sussistenza dei requisiti previsti.
- ▶ La verifica, peraltro, non era necessaria per procedere all'affidamento: l'amministrazione interessata poteva procedervi, sotto la propria responsabilità, semplicemente dopo avere presentato la domanda di iscrizione.
- ▶ Anac, Relazione annuale 2022, p. 186: «In oltre 5 anni di gestione dell'elenco, ANAC ha potuto constatare che, in circa i due terzi dei casi trattati (circa il 70% delle domande pervenute), i requisiti dell'in house erano carenti».

Onere di motivazione particolarmente gravoso a carico delle amministrazioni affidamenti in house art. 192 comma 2

- ▶ 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la **valutazione sulla congruità economica dell'offerta** dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, **dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato**, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Interpretazioni restrittive dell'onere di motivazione

- ▶ La giurisprudenza ha spesso interpretato la previsione relativa all'onere motivazionale come necessità che l'amministrazione dimostrasse, per operare l'affidamento in house, il «**fallimento del mercato**».
- ▶ Non giustificata dalla norma: una cosa è confrontare la soluzione interna con ciò che offre il mercato, **soppesando i vantaggi e gli svantaggi dell'una e nell'altra, un'altra è accertare che il mercato non è in grado di fornire una certa prestazione a condizioni accettabili**
- ▶ **Soluzione più ragionevole: confrontare i vantaggi e gli svantaggi della società in house con ciò che offre il mercato;** ma, evidentemente, questa seconda valutazione non ha nulla a che fare con il fallimento del mercato, bensì con le condizioni alle quali il mercato può offrire un servizio comunque sostenuto o regolato dall'intervento pubblico.
- ▶ Anac alla fine del 2021 pubblicava **schema** di linee guida in materia di affidamenti in house. L'obiettivo, condiviso con l'Autorità antitrust che aveva formulato un parere nell'ambito del procedimento, era quello di assicurare la massima tutela al principio della concorrenza. Mai adottate

Fallimento del mercato

- ▶ Consiglio di Stato n. 3682/2021
- ▶ Associazione Volontari Protezione Civile “PROCIV - ARCI - Francavilla Fontana Onlus” e dall’Associazione Volontari Protezione Civile Città di Latiano, contro Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - Asl Br; nei confronti Sanitaservice Asl Br s.r.l. non costituita in giudizio;
- ▶ a) la prima condizione consiste nell’obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale dell’affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato ‘fallimento del mercato’ rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a “gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”, cui la società in house invece supplirebbe;
- ▶ b) la seconda condizione consiste nell’obbligo di indicare, a quegli stessi propositi, gli specifici benefici per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in house (dimostrazione che non è invece necessario fornire in caso di altre forme di affidamento - con particolare riguardo all’affidamento tramite gare di appalto...

in concreto nella sentenza Consiglio di Stato n. 3682/2021

- ▶ - “L’impiego di personale dipendente che svolge con **caratteristiche di abitudine e professionalità** l’attività di soccorso garantisce indubbiamente standard di servizio più elevati di quelli raggiungibili con l’utilizzo di soggetti che contribuiscono ad espletare il servizio in forma volontaria, in assenza di continuità e dunque di una esperienza e professionalità consolidata paragonabili a quella acquisibile da operatori professionali dipendenti che saranno costantemente formati;
- ▶ - **La società in house ha già dato dimostrazione di efficacia, efficienza, affidabilità** nella gestione di altri servizi essenziali internalizzati negli anni pregressi e può far leva sulla propria organizzazione e forza lavoro per garantire una completa e costante copertura dei servizi erogati;
- ▶ - La possibilità per la ASL di avere **un unico interlocutore per la esecuzione dei servizi essenziali che garantiscono lo svolgimento dell’attività istituzionale, costituisce un indubbio vantaggio** in termini di semplificazione e gestione dei rapporti;
- ▶ - La possibilità da parte di un **unico soggetto giuridico di applicare a tutte le postazioni di ambulanza e automedica del 118 nuove soluzioni e strumenti organizzativi** che progressivamente necessiteranno nel tempo (attrezzature di soccorso, DPI, procedure di sanificazione dei mezzi, formazione del personale, ecc..), garantisce una maggiore efficienza ed efficacia, evitando di dover individuare e sviluppare (con evidenti difficoltà organizzative) di volta in volta le risposte adeguate, congiunte e concordate con differenti soggetti terzi affidatari del servizio;

Deliberazione n. 145/2023 PAR Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, quesito Regione comunque motivazione rafforzata «fallimento mercato»

- ▶ il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto (giustificare il mancato ricorso al mercato ai sensi del c. 2 art. 192 D. Lgs. 50/2026, ndr), senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court. Difatti, mette conto di sottolineare che i principi di cui viene chiesta l'applicazione riguardano: [...] infine, l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.”

Deliberazione n. 145/2023 PAR Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, quesito Regione

- ▶ IN CONCRETO come argomentare il mancato ricorso al mercato
- ▶ «con specifico riferimento alla prospettiva economica, si richiede all'amministrazione di valutare la convenienza dell'affidamento del servizio secondo lo schema dell'in house rispetto all'alternativa costituita dal ricorso al mercato, attraverso una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società in house è il più economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2018, n. 6456, secondo cui “è onere dell'autorità amministrativa affidante quello di rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene svolto”, con necessaria allegazione di “dati di dettaglio”»)» Sentenza n. 5351/2021 del Consiglio di Stato.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) di pochi mesi successivo a D. Lg. 50/2016, ancora ostile

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016)

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Controllo analogo congiunto

La **giurisprudenza europea** e le direttive, peraltro, hanno sempre ammesso il controllo analogo «congiunto», esercitato insieme da diverse amministrazioni.

Nella pratica, **in società con decine o centinaia di soci pubblici, il potere della singola amministrazione, magari titolare di una piccolissima quota del capitale, può essere minimo, ma il requisito è comunque soddisfatto.**

La Corte, ancora sulla base di un rinvio pregiudiziale di un giudice amministrativo italiano, ha **invece** ritenuto che, ai fini del requisito dell'attività prevalente a favore dell'amministrazione controllante, in quest'ultima attività non potesse essere inclusa quella svolta da una società in house di alcuni comuni, su richiesta della regione non socia, a favore di altri comuni a loro volta non soci (Sentenza 8 dicembre 2016, in causa C-553/15, Undis Servizi)

Art. 16 - Societa' in house

- ▶ 1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il **controllo analogo** o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il **controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati***, ad eccezione di quella prescritta da **norme di legge** e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata.
- ▶ 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - ▶ a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;.....
- ▶ * **Cons. Stato, Sez. III, 25 febbraio 2020, n. 1385 causa Fiorella/INPS**
- ▶ Tale forma di rinvio deve però essere fatto **a disposizioni di legge che "prescrivono" e dunque impongono la partecipazione e non anche a quelle che genericamente "prevedono" la partecipazione.** [...] Tale norma pone una previsione di carattere generale e, dunque, nell'ordinamento interno, **fino a quando non ci sarà una legge che attui tale previsione**, deve ritenersi preclusa ai privati la partecipazione alla società in house dato che, diversamente opinando, non sapremmo né in che percentuale possano partecipare, né come debbano essere scelti»

Art. 16 - Societa' in house

- ▶ 3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato [fatturato non «attività» come direttiva e Corte Giustizia UE si accontenterebbe di attività realizzata «in virtù delle decisioni» dell'amministrazione controllante] sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- ▶ 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'.
- ▶ 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarita'

- ▶ **Art. 16 comma 7.** Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016
- ▶ Il testo unico ha assoggettato gli amministratori e i dipendenti delle società in house alla giurisdizione della **Corte dei conti per danno erariale**
- ▶ **Art. 19 comma 2.** Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per **il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.** In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

AMBIGUITÀ E VICENDE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

☰ Documenti correlati

- ▶ Società quotata in house. Si tratta di situazioni paradossali derivanti da affidamenti ex lege seguiti dalla quotazione, oppure di società titolari di affidamenti diretti che hanno emesso titoli obbligazionari quotati in mercati regolamentati e che, quindi, il testo unico equipara alle società con azioni quotate, anche se il loro capitale rimane interamente pubblico. La prima ipotesi può far sorgere qualche dubbio in termini di compatibilità con il diritto europeo, anche se bisogna considerare che la quotazione delle azioni è, dal punto di vista della concorrenza tra i diversi aspiranti a una risorsa, uno strumento non meno efficace della gara. La seconda non pone problemi di rispetto del diritto europeo, perché la qualifica di società quotata rileva solo ai fini dell'applicazione delle norme interne sulle società pubbliche.

Ripensamento PNRR

- ▶ L'in house «incrociato». – Questa particolare attenzione alle società statali emerge anche da altre previsioni introdotte nel 2021, innovative e alquanto problematiche. Esse riguardano gli affidamenti degli enti territoriali relativi a progetti di sviluppo finanziati con fondi statali o europei: per la loro promozione e la loro realizzazione, regioni ed enti locali, «per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo» delle società in house qualificate come stazioni appaltanti, individuate come sopra riferito (Art. 10, commi 4-5, decreto legislativo n. 77 del 2021).
- ▶ La disposizione contempla chiaramente l'ipotesi dell'avvalimento, da parte degli enti territoriali, di società in house dello Stato. Infatti, si prevede che, «per le società in house statali», il Ministero dell'economia predisponga i contenuti minimi delle relative convenzioni. Se si trattasse semplicemente di prevedere l'affidamento a organismi in house degli stessi enti territoriali, non servirebbero né la previsione legislativa (81), né la mediazione delle amministrazioni statali e le relative convenzioni.
- ▶ consente a determinate amministrazioni di affidare determinati servizi a organismi in house di altre amministrazioni pubbliche, delle quali le prime non hanno il controllo analogo. Anche il requisito dello svolgimento di almeno l'ottanta per cento della propria attività a favore delle amministrazioni azioniste ne risulta un po' stiracchiato, anche se, per affermarne il rispetto, si potrebbe invocare la giurisprudenza della Corte di giustizia che, in relazione a questo requisito, fa riferimento all'attività realizzata «in virtù delle decisioni» dell'amministrazione controllante (Sentenza 11 maggio 2006, in causa C-340/04, Carbotermo. Formalmente il requisito è rispettato, per via della mediazione delle amministrazioni statali: l'ente territoriale conclude una convenzione con l'amministrazione statale, la quale procede all'affidamento alla propria società in house.

D. Lgs. 36/2023 Nuovo codice degli appalti

- ▶ **Art. 7 - Principio di auto-organizzazione amministrativa.** [un solo articolo semplice rispetto ai due complessi dev precedente codice]
- ▶ 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a **società [ignora le associazioni es. FormezPA] in house** lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un **provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.** In caso di **prestazioni strumentali**, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. **I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a.** e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato [non è chiaro se solo strumentali o tutti].
- ▶ 3. **L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.**

Art. 1 - Principio del risultato.

Art. 2 - Principio della fiducia.

Art. 3 - Principio dell'accesso al mercato.

- ▶ Art. 3 - Principio dell'accesso al mercato.
- ▶ 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

AMBIGUITÀ E VICENDE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

Documenti correlati

- ▶ Collocata nell'articolo del codice dedicato al **principio di auto-organizzazione** amministrativa, che contempla anche la cooperazione tra amministrazioni e che, soprattutto, ha come enunciato fondamentale quello della libertà di organizzazione delle amministrazioni.
- ▶ Rimane, è vero, l'onere di motivazione aggravata, ma un po'alleggerito rispetto alle previsioni del precedente codice:
- ▶ **non è più richiesta l'indicazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato.**
- ▶ È scomparso, inoltre, il riferimento all'offerta dell'organismo in house, che – come si è osservato in precedenza – si traduceva in una finzione o in una forzatura: la congruità economica è ora più correttamente riferita alla prestazione.
- ▶ Inoltre, l'economicità della gestione in house può essere valutata sulla base di indicatori come gli standard della Consip o di altre centrali di committenza: cosa che l'eccesso di zelo degli organi di controllo aveva a volte escluso.
- ▶ In base alla collocazione di quest'ultima disposizione, peraltro, non è del tutto chiaro se essa si riferisca a **tutti gli affidamenti in house o solo a quelli relativi a prestazioni strumentali**, di cui si tratterà tra breve.



AMBIGUITÀ E VICENDE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

☰ Documenti correlati

- ▶ Un'ulteriore semplificazione, a sua volta espressione del mutato atteggiamento del legislatore, è la soppressione dell'elenco Anac delle amministrazioni che operano affidamenti in house e dei relativi organismi.
- ▶ L'alleggerimento della disciplina in esame è del tutto coerente non solo con le descritte tendenze legislative degli ultimi anni, ma anche con il diverso peso che la legge attribuisce ora ai diversi principi. Nel codice del 2016, quello della concorrenza era il principio dominante e l'ostilità per gli affidamenti in house ne era la conseguenza. Nel nuovo codice, il principio di concorrenza è una regola da rispettare più che un valore da perseguire, un mezzo più che un fine.
- ▶ Inaugura tendenza alla differenziazione della disciplina dell'*in house providing* in relazione ai tipi di attività da affidare: previsione speciale per le prestazioni strumentali e una per i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Rilievo sull'Onere di motivazione.

(98) In termini di «rispetto» del principio si esprimono sia l'art. 1, comma 1, sia l'art. 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, mentre l'art. 1, comma 2 la menziona come strumentale al principio del risultato.



- ▶ Il confine tra i rispettivi ambiti di applicazione dei diversi regimi è tutt'altro che chiaro. Le norme non chiariscono quali sono le prestazioni strumentali, la cui distinzione dalle attività finali è tutt'altro che certa. La strumentalità va intesa in rapporto agli interessi affidati alle cure dell'amministrazione o in rapporto ad attività svolte direttamente dall'amministrazione? In concreto, sono prestazioni strumentali, per esempio, la progettazione di un'opera pubblica, l'assistenza tecnica per la realizzazione di un progetto europeo, la tenuta di una banca dati dell'amministrazione?
- ▶ La distinzione tra attività finale e attività strumentale, finora importante al livello teorico, assume quindi un notevole rilievo nel diritto positivo. Il diverso trattamento dell'una e dell'altra, di per sé ragionevole, sembra poter dare luogo a incertezze e a contenzioso, forse anche a qualche tentativo di aggiramento, cioè di camuffamento dell'oggetto dell'affidamento per beneficiare del più leggero onere di motivazione: un'amministrazione potrebbe decidere, per esempio, di esternalizzare non un servizio, ma tutte le principali prestazioni in cui esso si articola, mantenendone formalmente la titolarità.

Organo competente all'affidamento diretto a società in house di servizi strumentali

- ▶ **Parere Ministero Interno 20.09.2019**
- ▶ Gli enti locali devono dunque essere consapevoli che l'autoproduzione dei servizi, siano essi servizi pubblici locali o strumentali, poiché le norme sopramenzionate non operano distinzioni in merito, richiede un'apposita deliberazione, in cui sia dato conto delle motivazioni (precise e puntuali) che spingono l'ente pubblico ad identificare l'in house providing quale soluzione ritenuta maggiormente adeguata e, quindi, da preferire alle altre.
- ▶ art. 42 TUEL Comma 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche [...] **e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;**

D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

- ▶ Art. 2 - Definizioni
- ▶ c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- ▶ d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;

- ▶ **Art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà**
- ▶ 3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, **possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge**, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.
- ▶ 4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.
- ▶ **Art. 11 - Promozione e sostegno degli utenti**
- ▶ 1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, **non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico**, l'ente locale può comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori. Tali iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici, titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio.

- ▶ **Art. 12 - Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato**
- ▶ 1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.

- ▶ **Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale**
- ▶ 1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - ▶ a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - ▶ b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - ▶ c) **affidamento a società in house**, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
 - ▶ d) **limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete**, gestione **in economia o mediante aziende speciali** di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Relazione relativa alla scelta della modalità

- ▶ **Art. 14 comma 2.** Ai fini della **scelta della modalità di gestione del servizio** e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei **risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica**, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
- ▶ **3.** Degli esiti della **valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione** nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni.

Asseverata se servizi a rete

- ▶ 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a **rete**, gli enti di governo dell'ambito **integrano la relazione** di cui al comma 3 allegando il **piano economico-finanziario** acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere **asseverato da un istituto di credito** o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per altre modalità disciplina «leggera»

- ▶ **Art. 15 - Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica**
- ▶ 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.
- ▶ **Art. 16 - Affidamento a società mista**
- ▶ 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Per affidamento *in house* più complessa: qualificata motivazione

- ▶ **Art. 17 - Affidamento a società in house**
- ▶ 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
- ▶ 2. Nel caso di affidamenti in house di importo **superiore alle soglie** di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una **qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house**, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

▶ Art. 17

- ▶ 4. Per i servizi **pubblici locali a rete**, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, **degli investimenti** e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere **asseverato da un istituto di credito** o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- ▶ 5. L'ente locale **procede all'analisi periodica** e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle **ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.** [dunque solo per in house, anche non a rete, motivare annualmente il mantenimento dell'affidamento]

- ▶ Art. 17
- ▶ 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.
- ▶ Art. 24 - Contratto di servizio
- ▶ (contenuti) [quindi conferma che ci vuole contratto di servizio per affidamenti in house come per alti affidamenti]

- ▶ **Art. 19 - Durata dell'affidamento e indennizzo**
- ▶ 1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.
- ▶ 2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.

Comuni a tutti affidamenti

- ▶ **Art. 25 - Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori**
- ▶ 1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.
- ▶ **Art. 26 - Tariffe**
- ▶ 1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.
- ▶ 2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri: ...

Comuni a tutti affidamenti

- ▶ **Articolo 28 Vigilanza e controlli sulla gestione**
- ▶ 1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
- ▶ 2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- ▶ 3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

Comuni a tutti affidamenti

- ▶ **Articolo 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali**
- ▶ 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori**. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. **La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso** agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, **[diretti senza procedura]** e all'affidamento a **società in house**, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

- ▶ **Articolo 31 Trasparenza nei servizi pubblici locali**
- ▶ 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5 [istituzione del servizio], la relazione di cui all'articolo 14, comma 3 [forma di affidamento prescelta], la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 [solo per in house: qualificata motivazione mancato ricorso al mercato] e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2 [verifiche periodiche situazione gestionale servizi], tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
- ▶ 2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo [in house], e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione(1).
- ▶ 3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

SCHEMA MOTIVAZIONE QUALIFICATA

B.1– Impostazione dell'analisi di mercato

- **Identificazione degli indicatori applicabili** (costi di riferimento del servizio pubblico locale)
- **Indicazione dei risultati delle pregresse gestioni e loro confronto con gli indicatori applicabili** (qualsiasi sia la modalità di affidamento delle precedenti gestioni)
- **Con riguardo al PEF, illustrare se è stato seguito lo schema tipo predisposto dal regolatore**
- **Allegare ogni documento rilevante e l'asseverazione del PEF**

<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>

B.2.2 Efficiente gestione del servizio (valutazione comparativa)

- Risultati conseguiti in eventuali **pregresse gestioni in house**
- **Specificare le ragioni per cui** ai fini dell'efficiente gestione del servizio **si è scelto di non ricorrere al mercato** (ad esempio con procedure a evidenza pubblica o mediante società mista/gara a doppio oggetto), anche tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 del d. lgs. 201/2022;
- Specificare risultati conseguiti in eventuali **pregresse gestioni in house**, anche tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui al già citato art. 30;
- Allegare ogni tipo di comunicazione rilevante, come ad esempio **comunicazioni con gli operatori di settore**, eventuali **bandi di gare** andate deserte, ecc.

B.2.3 Benefici attesi per la collettività (valutazione comparativa)

Illustrare i **benefici attesi dall'affidamento in house rispetto a forme alternative di affidamento basate sul ricorso al mercato (gara, società mista)**, alla luce degli indicatori di riferimento di cui agli artt. 7, 8 e 9 del d. lgs. 201/2022 pubblicati sul portale di ANAC - ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, ove disponibili. e facendo specifico riferimento alle seguenti variabili:

- **investimenti;**
- **qualità del servizio** oggetto di affidamento;
- **costi del servizio** per gli utenti;
- **impatto sulla finanza pubblica;**
- obiettivi di **universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi.**

Riassumendo su onere motivazione

- ▶ Onere motivazione più leggero (Codice Appalto D. Lgs. 36/2023 art. 7 comma 2) per
 - ▶ - attività amministrative non strumentali (l'istruttoria per l'adozione di provvedimenti, gestione di fondi pubblici, dell'esazione dei tributi),
 - ▶ - servizi pubblici nazionali di rilevanza economica (per i quali, peraltro, gli affidamenti in house sono in larga parte esclusi dalle norme di settore)
 - ▶ - servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
- ▶ Onere motivazione Leggero del codice appalti, semplificato con il rimando a CONSIP (D. Lgs. 36/2023 art. 7 comma 2 ultima parte)
 - ▶ - affidamento di prestazioni strumentali;
- ▶ Onere motivazione “qualificata” art. 17 D.lgs. 201/2022
 - ▶ - servizi di interesse economico generale di livello locale

- ▶ Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000
- ▶ Art. 147 quater - Controlli sulle società partecipate non quotate (1) .
- ▶ 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- ▶ 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- ▶ 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- ▶ 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (2) .
- ▶ 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- ▶ **Nota informativa circa gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, da allegare alla relazione sulla gestione (art. 11 comma 6 lett. j) D.lgs. 118/2011).**
- ▶ **“circolarizzazione dei crediti e dei debiti”**

Parere del Consiglio di Stato 1 luglio 2022, n. 1142

- ▶ Per affidamenti in house non c'è obbligo di trasmissione delle informazioni necessarie per la vigilanza attraverso imposizione dell'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (Cig) o del Cig semplificato per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

- ▶ C'è per monitoraggio interventi PNRR

Interessi moratori 8%?

- ▶ Art. 1 - Ambito di applicazione
- ▶ 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di **corrispettivo in una transazione commerciale**.
- ▶ Art. 2 - i fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra **imprese** e pubbliche amministrazioni, ... c) **"imprenditore"**: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

Ragioneria Generale dello Stato

Circolare del 23 settembre 2011, n. 27

- ▶ Articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [...] le amministrazioni pubbliche [...] e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- ▶ Anche pagamenti verso società partecipate in house (idem DURC come per pagamenti tra pubbliche amministrazioni)

- ▶ Oggetto della Concessione è un'opera "tiepida", ossia un bene in grado di autofinanziarsi solo parzialmente, il che comporta un obbligo di contribuzione in capo all'Amministrazione che però non può essere ritenuto una mera elargizione di denaro poiché diretto a remunerare, unitamente al diritto di sfruttamento economico riconosciuto all'Istante, gli specifici obblighi da quest'ultimo assunti, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'uso gratuito della pista da parte della collettività.
- ▶ Per quanto sino a ora rilevato, si ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune X costituisca il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

Soglie dal 1.1.2024

▶ Appalti nei settori ordinari

- ▶ Forniture e Servizi da autorità governative centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali autorità: **€143.000.**
- ▶ Forniture e Servizi da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni, nonché forniture nel settore della difesa da autorità governative centrali: **€221.000.**
- ▶ Lavori pubblici: **€5.538.000.**

▶ Concessioni di Lavori

- ▶ Stato: **5.538.000 euro** (precedentemente 5.382.000 euro) Sub-centrali: **5.538.000 euro** (precedentemente 5.382.000 euro)

▶ Servizi

- ▶ Soglia europea: **5.538.000 euro** Soglia europea – Servizi Sociali: **750.000 euro**

▶ Forniture

- ▶ Soglia europea: **5.538.000 euro**
- ▶ Soglia europea – Forniture Sociali: **750.000 euro**

▶ Affidamento diretto

- ▶ fino a **150.000 euro**: Affidamento diretto consentito
- ▶ da **150.000 a 1.000.000 euro**: Procedura specifica
- ▶ oltre **1.000.000 euro**: Appalto pubblico



Per consultare la Banca dati di Anci Risponde

<https://ancirisponde.ancidigitale.it/>

Per richieste di informazioni sul Servizio Anci Risponde e/o sugli altri servizi:

- Tel. 06 83394257-2
- info@ancidigitale.it
- www.ancidigitale.it

Per informazioni sulle formule di abbonamento

- ✓ <https://www.ancidigitale.it/servizi/>



N° IT315348